

- BERGAMO MERCATI S.P.A. -

Verbale della II^o Commissione giudicatrice di gara per l'assegnazione in sub-concessione di un punto vendita nel mercato all'ingrosso di Bergamo, Via Borgo Palazzo, nn. 205/207 contraddistinto con il n.14.

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 28 (ventotto) gennaio, ad ore 11 (undici) e minuti 00 (zero), nella sede sociale di Bergamo Mercati s.p.a. in Bergamo, Via Borgo Palazzo, n. 207,

premessi

- che è stato indetto bando di gara per l'assegnazione in sub-concessione di un punto vendita nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Bergamo, Via Borgo Palazzo, n. 205/207;

- che sono state inviate apposite mail-pec a tutti gli operatori di mercato già titolari di punto vendita nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Bergamo e la relativa documentazione è stata resa pubblica e disponibile sul sito istituzionale della Società;

- che il Consiglio d'Amministrazione di Bergamo Mercati S.p.A., nella seduta del 04/11/2021, ha nominato apposita Commissione giudicatrice di gara composta come segue: Andrea Chiodi, Direttore del Mercato Ortofrutticolo di Bergamo, Presidente; avvocato Denis Campana, Commissario; dott. Mauro Somenzi, Commissario;

- che in data 11 febbraio 2021 si è riunita la Commissione giudicatrice di gara che, esaminate le due offerte ricevute, ha dichiarato primo classificato la società Fumagalli S.r.l.;

- che successivamente alla seduta dell'11 febbraio 2021 la Commissione

Le
Liz
Ogn

ha trasmesso il verbale di gara al Consiglio d'Amministrazione di Bergamo Mercati S.p.A. facendo presente allo stesso che l'offerta presentata dalla società Fumagalli S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto il rialzo offerto rispetto all'importo a base d'asta non avrebbe potuto essere zero, come invece formulato dalla società stessa;

- che il Consiglio d'Amministrazione di Bergamo Mercati S.p.A., durante la seduta del 20/01/2022, ha deciso di non far propria la graduatoria della commissione invitando la stessa a riunirsi per determinare nuovamente e riformulare le proprie conclusioni tenendo conto di quanto previsto dal punto 2, lett. H, del Disciplinare di gara riguardo all'offerta economica da formularsi in forma percentuale ed in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

*

Tutto ciò premesso,

si è riunita in seconda seduta la Commissione giudicatrice di gara, essendo personalmente presenti tutti i componenti della stessa.

Alle operazioni della Commissione sono presenti: la sig.ra Paola Sinili, dipendente della Fumagalli S.r.l., per delega del legale rappresentate deposita, nonché l'avv. Luca Pieretti, per delega del legale rappresentante di Red Sun Fruits S.r.l., che deposita.

Il Presidente riporta all'attenzione della commissione che l'offerta economica formulata dalla ditta Fumagalli S.r.l. non riporta la percentuale di aumento rispetto all'importo a base d'asta e contiene la chiara offerta di € 25.000,00 esattamente pari all'importo a base d'asta

stesso.

La Commissione rileva che effettivamente il Disciplinare di gara prevede alla lettera H del punto 2 che l'offerta economica vada *"formulata, a pena di esclusione, in forma percentuale ed in aumento rispetto all'importo posto a base di gara"* e che, rispetto alle previsioni del Bando e del Disciplinare di gara, la Commissione non ha alcun poter discrezionale.

A questo punto, chiede ed ottiene la parola, la Sig.ra Paola Sinili, la quale in rappresentanza della ditta Fumagalli S.r.l. chiede l'annullamento della gara in quanto il punto 2 lett. A del Disciplinare di gara indica tra i criteri di ammissione esclusivamente l'ampliamento della superficie in concessione o lo spostamento per ditte già sub concessionarie di punto vendita, mentre l'attuale punto vendita della ditta Red Sun Fruits non è attiguo al punto vendita oggetto di gara e Red Sun Fruits non ha formulato la rinuncia dell'attuale assegnazione, non ritenendo che vi sia la possibilità che un concessionario possa aver più punti vendita non attigui. Inoltre, la sig.ra Sinili evidenzia come al punto 5.7 del disciplinare di gara si esplicita che l'offerta economica debba esser fatta, pena l'esclusione, in aumento rispetto sia al contributo d'ingresso che al canone annuo, mentre tra i criteri di aggiudicazione al punto H si dichiara che l'offerta economica riguarderà solo il contributo d'ingresso.

La Commissione, preso atto delle osservazioni sollevate dalla rappresentante della ditta Fumagalli S.r.l., non individua motivi per escludere dalla gara anche Red Sun Fruits s.r.l. perché il punto 2, lett.

A del disciplinare di gara si limita a prevedere particolari punteggi di merito per l'ampliamento o il trasferimento, mentre i requisiti di ammissione sono previsti dal punto 6 del Bando di gara.

Fatto questo, la Commissione,

- ritenuto che il punto 5.7 del disciplinare può dirsi oggettivamente un refuso (essendo la gara su di un unico valore posto a base d'asta) che non invalida la stessa e non toglie il fatto che Fumagalli s.r.l. non ha indicato nessun rialzo offrendo esclusivamente l'importo a base di gara,

- considerato che la lettera H del punto 2 del Disciplinare di gara prevede espressamente che l'offerta economica sia invece formulata al rialzo rispetto all'importo a base di gara,

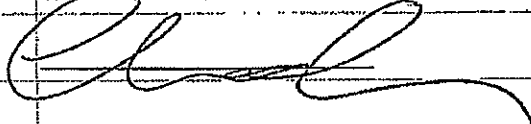
- delibera -

- 1) di escludere Fumagalli s.r.l. dalla gara per irregolare formulazione dell'offerta in misura pari all'importo a base di gara;
- 2) di riformulare la graduatoria dichiarando primo e unico classificato della graduatoria Red Sun Fruits S.r.l., con il punteggio di 22,90 punti;
- 3) di rimettere gli atti al Consiglio d'Amministrazione di Bergamo Mercati S.p.A. perché decida in via definitiva, l'aggiudicazione oltre all'approvazione del verbale della Commissione.

La seduta termina alle ore 11:30.

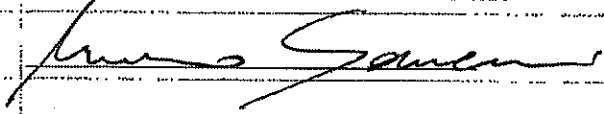
Letto, approvato e sottoscritto

Andrea Chiodi - Presidente



fe

dott. Mauro Somenzi - Commissario



avv.to Denis Campana - Commissario

